Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)







Per_Ind_Valeri_Vanni IMMSSIONE MERCATO 2006-42.doc

PAG. 1 DI 5

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Definizione di "immissione sul mercato"

Indicazioni tratte da "Guida all'applicazione della direttiva "macchine" 2006/42/CE" edizione giugno 2010.

Definizione di "immissione sul mercato"

Nella definizione di "immissione sul mercato" il termine "macchina" è utilizzato in senso lato, vale a dire che la definizione si applica all'immissione sul mercato di uno qualsiasi dei prodotti elencati dall'articolo 1, lettere da a) a f) – nonché alle quasi-macchine.

La direttiva macchine si applica alle macchine o quasi-macchine immesse sul mercato dell'UE. Essa non si applica ai prodotti fabbricati nell'UE in vista dell'immissione sul mercato o della messa in servizio in paesi extra-UE, per quanto alcuni di tali paesi possano avere normative nazionali che si basano sulla direttiva macchine, o accettare sui loro mercati macchine conformi alla direttiva.

Macchine nuove ed usate

Le macchine si considerano immesse sul mercato allorché vengono messe a disposizione per la prima volta nell'UE. La direttiva macchine si applica pertanto a tutte le macchine nuove immesse sul mercato o messe in servizio nell'UE, a prescindere dal fatto che siano state fabbricate all'interno o al di fuori dell'UE.

In generale, la direttiva macchine non si applica all'immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano. In taluni Stati membri l'immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano è oggetto di normative nazionali specifiche.

Negli altri casi, la messa in servizio e l'utilizzo professionale di macchine di seconda mano sono disciplinati dalle normative nazionali sull'uso delle attrezzature di lavoro di recepimento della direttiva 2009/104/CE.

Vi è una sola eccezione a questa regola generale. La direttiva macchine si applica a macchine usate o di seconda mano che sono state in un primo tempo messe a disposizione per la distribuzione o l'impiego al di fuori dell'UE, qualora esse vengano successivamente immesse sul mercato dell'UE o messe in servizio per la prima volta nell'UE.

Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dell'UE o della messa in servizio per la prima volta nell'UE, che si tratti del fabbricante, dell'importatore, del distributore o dello stesso utilizzatore, dovrà soddisfare tutti gli obblighi previsti dall'articolo 5 della direttiva...

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it http://www.vannivaleri.it posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it





Per_Ind_Valeri_Vanni IMMSSIONE MERCATO 2006-42.doc

PAG. **2** DI **5**

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

La direttiva macchine si applica anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Si pone pertanto la questione di quando la trasformazione di una macchina sia considerata come la costruzione di una nuova macchina disciplinata dalla direttiva macchine. Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. Nel dubbio, il soggetto che sta immettendo sul mercato o rimettendo in funzione tale macchina ricostruita dovrebbe consultare le autorità nazionali competenti in materia.

In quale fase la direttiva macchine si applica alle macchine?

La definizione di "immissione sul mercato", insieme con quella di "messa in servizio", di cui all'articolo 2, lettera k), determinano la fase in cui la macchina deve essere conforme con le disposizioni pertinenti della direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario devono aver assolto a tutti gli obblighi concernenti la conformità della macchina quando questa è immessa sul mercato o messa in servizio.

Il termine "immissione sul mercato" si riferisce all'immissione di ciascuna singola macchina o quasi-macchina e non al lancio del modello o del tipo. Le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE si applicano pertanto a ciascuna singola macchina o quasi-macchina immessa sul mercato a partire dal 29 dicembre 2009.

La direttiva macchine non si applica alle macchine prima che siano immesse sul mercato o messe in servizio.

In particolare, le macchine trasferite dal fabbricante al proprio mandatario nell'UE ai fini dell'assolvimento, in toto o in parte, degli obblighi di cui all'articolo 5 non si considerano come immesse sul mercato fintanto che non sono rese disponibili per la distribuzione o l'utilizzo. Lo stesso dicasi per le macchine ancora in costruzione, trasferite dal fabbricante da un impianto di produzione al di fuori dell'UE per essere completate in un impianto di produzione nell'UE. In questo contesto, il fabbricante può dover azionare la macchina, o sottoporre a prove la macchina o parti di essa in fase di costruzione, montaggio, installazione o regolazione prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio. In tal caso, nell'effettuare tali operazioni egli dovrà adottare le necessarie precauzioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori e di altre persone eventualmente esposte (conformemente alle normative nazionali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e sull'uso delle attrezzature di lavoro, che recepiscono le disposizioni delle direttive 89/391/CEE e 2009/104/CE.

Tuttavia, la macchina in questione non sarà tenuta a soddisfare le prescrizioni della direttiva macchine prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.

Alle macchine esposte durante fiere campionarie, esposizioni e dimostrazioni si applicano norme particolari.

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it http://www.vannivaleri.it posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it





Per_Ind_Valeri_Vanni IMMSSIONE MERCATO 2006-42.doc

PAG. 3 DI 5

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

Forme giuridiche e contrattuali di immissione sul mercato

L'immissione sul mercato è definita come la messa a disposizione della macchina per la distribuzione o l'utilizzazione. La messa a disposizione di una macchina comporta il suo trasferimento da un fabbricante ad un altro soggetto, quale il distributore o l'utilizzatore. Al riguardo, non vi sono restrizioni alla forma giuridica o contrattuale di tale trasferimento. In molti casi, l'immissione sul mercato comporta il passaggio della proprietà della macchina dal fabbricante al distributore o utilizzatore contro pagamento (per esempio, vendita o acquisto a riscatto).

In altri casi, invece, l'immissione sul mercato può assumere altre forme contrattuali, (quali, ad esempio affitto o noleggio); in questi casi il diritto di utilizzare la macchina viene concesso dietro pagamento, senza che avvenga il passaggio di proprietà.

La direttiva macchine si applica a queste macchine quando sono oggetto per la prima volta di un contratto di affitto o noleggio nell'UE.

La direttiva macchine non si applica quando una macchina usata, immessa per la prima volta sul mercato ai sensi della direttiva macchine è oggetto, successivamente, di un contratto di affitto o noleggio nell'UE.

Il noleggio o l'affitto di macchine usate può essere soggetto alle normative nazionali (D. Lgs. 81/2008.

La macchina si considera immessa sul mercato anche se è resa disponibile per la distribuzione o l'uso a titolo gratuito (ad esempio, come regalo o prestito).

Aste

Aste in zone franche

Uno dei modi per immettere le macchine sul mercato è la vendita all'asta, che si può svolgere in zone franche.

Lo scopo principale delle aste che si tengono nelle zone franche è quello di vendere macchine nuove e usate extra-UE per l'uso in paesi fuori dall'UE. Le macchine vendute a tal fine non vengono considerate immesse sul mercato nell'UE.

D'altro canto, le macchine messe all'asta sono considerate immesse sul mercato o messe in servizio nell'UE se e quando escono dalla zona franca per essere distribuite o usate nell'UE. Se le macchine di cui sopra sono macchine nuove o usate immesse sul mercato o messe in servizio nell'UE per la prima volta e se il fabbricante o il suo mandatario non hanno assolto agli obblighi previsti dalla direttiva macchine, il soggetto che acquista la macchina in sede d'asta e la trasferisce dalla zona franca all'UE per la distribuzione o l'utilizzo sarà considerato il soggetto che immette sul mercato o mette in servizio la macchina nell'UE e pertanto dovrà conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 5.

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it http://www.vannivaleri.it posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it





Per_Ind_Valeri_Vanni IMMSSIONE MERCATO 2006-42.doc

PAG. 4 DI 5

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

Aste tenute al di fuori delle zone franche

Se un'asta viene tenuta nell'UE al di fuori di una zona franca, si potrà presumere che la macchina viene messa in vendita a fini di distribuzione o utilizzo nell'UE e sarà pertanto considerata come immessa sul mercato nell'UE.

Se la macchina messa in vendita durante un'asta tenuta nell'UE al di fuori di una zona franca è nuova, a prescindere dal fatto che sia stata prodotta o meno nell'UE, dovrà essere conforme alle disposizioni pertinenti della direttiva macchine. Lo stesso dicasi per le macchine usate messe in vendita nel corso delle aste di cui sopra nel caso in cui siano immesse sul mercato nell'UE per la prima volta.

Se il fabbricante di tale macchina o il suo mandatario non hanno assolto ai propri obblighi ai sensi della direttiva macchine, il soggetto che mette in vendita la macchina durante tale asta (il fornitore) sarà considerato il soggetto che immette la macchina sul mercato nell'UE e dovrà pertanto assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 5, ivi incluso quanto segue: garantire che la macchina soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, fornire il fascicolo tecnico, fornire le istruzioni d'uso, effettuare le necessarie procedure di valutazione della conformità, stilare e firmare la dichiarazione di conformità CE della macchina e apporre la marcatura CE sulla stessa.

Il banditore d'asta che organizza la vendita all'asta della macchina messa in vendita dal mittente sarà considerato il distributore e dovrà pertanto garantire che la macchina rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità redatta e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario e sia provvista di istruzioni.

Immissione sul mercato di insiemi di macchine

Gli insiemi di macchine che vengono montati presso i locali dell'utilizzatore da una persona diversa dall'utilizzatore sono considerati immessi sul mercato allorché le attività di montaggio sono state completate e l'insieme è consegnato all'utilizzatore per l'impiego – cfr. §38: commenti sull'articolo 2, lettera a), quarto trattino e §79: commenti sull'articolo 2, lettera i).

Immissione sul mercato di quasi-macchine

Le quasi-macchine si considerano immesse sul mercato nel momento in cui vengono messe a disposizione del fabbricante delle macchine complete o degli insiemi di macchine in cui dovranno essere incorporate – cfr. §46: commenti sull'articolo 2, lettera g).

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it http://www.vannivaleri.it posta elettronica certificata: vanni@pec.vannivaleri.it





Per_Ind_Valeri_Vanni IMMSSIONE MERCATO 2006-42.doc

PAG. 5 DI 5

REV. 00

SAVE DATA: 09/10/12

PRINT DATA: 10/10/12

Per. Ind. Valeri Vanni, referente tecnico per Cobest. S.r.l. partecipata UCIMU Sistemi Per Produrre (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili) attraverso SOFIMU, nei termini in cui l'azienda possa essere interessata, <u>è a disposizione per</u> approfondire i contenuti, attraverso:

INCONTRI TECNICI; CORSI DI FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI DEI RISCHI IN RIFERIMENTO AI MODIFICATI
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA,
AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI TECNICI,
AGGIORNAMENTO DEI MANUALI DELLE ISTRUZIONI PER L'USO

Il nostro Studio di consulenza è in grado di assistervi per le attività necessarie all'ottenimento della marcatura CE del Vostro prodotto.